



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0069230 31/01/2019 12,58

Mitt. : 5014 Direzione Generale per le risorse umane

Ass. : 5001 DG Autor. di Gest. Fondo Soc. ...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 49 del 2019



Ai Direttori Generali
Al Responsabile dell'U.D.C.P.
Al Responsabile dell'Autorità di
Audit
Agli Uffici Speciali
Alle Strutture di Missione
All' Ufficio del Datore di Lavoro
Ai Responsabili delle Segreterie
Particolari degli Assessori
Loro Sedi

Oggetto: Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di pensioni. Prime indicazioni operative

Com'è noto, in data 28.01.2019 è stato adottato il decreto legge n. 4 recante “*disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 in pari data.

Con la presente, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'INPS con propria Circolare n. 11 del 29.01.2019, si vogliono riassumere i principali punti della riforma della materia pensionistica, riportata nel Titolo II del citato decreto, che introduce alcune importanti novità:

1. c.d. “**pensione Quota 100**”.

L'articolo 14 del provvedimento introduce sperimentalmente, per il triennio 2019-2021, una nuova ipotesi di pensione anticipata, al raggiungimento di un'età anagrafica **non inferiore a 62 anni** e di un'anzianità contributiva **non inferiore a 38 anni**.

Si precisa, al riguardo, che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, tenuto conto delle regole proprie della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il decreto legge, tenuto conto della specificità del rapporto d'impiego nella Pubblica Amministrazione, prevede, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che i dipendenti pubblici che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 29 gennaio 2019 **conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019, mentre coloro che li perfezionano dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico decorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti**.

Ciò significa che non esistono “finestre” rigide per conseguire l'uscita mediante il nuovo istituto, ma essa sarà possibile in ogni caso al decorrere di un lasso di sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i dipendenti dovranno presentare domanda di collocamento a riposo, ossia domanda di dimissioni dal servizio, almeno sei mesi prima rispetto alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, allegando copia della domanda di pensione anticipata > Requisito quota 100 presentata all'INPS con le modalità illustrate nel Messaggio n. 395 del 29.01.2019 (**All. 1**).

La domanda dovrà essere inoltrata alla Direzione Generale per le Risorse Umane – U.O.D. 07 “*Quiescenza - Certificazioni Posizioni Assicurative - Assicurazione Sociale Vita – Previdenza*” **per il tramite dell'Ufficio di appartenenza**. Al riguardo, si allega schema di domanda che potrà essere utilizzata dai dipendenti interessati dall'applicazione del nuovo istituto (**All. 2**).

2. Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Introduzione delle c.d. “finestre mobili”.

La seconda novità introdotta dal decreto legge 28.01.2019 n. 4 è l'esclusione, dal meccanismo di adeguamento legato all'aumento dell'aspettativa di vita, dei requisiti per accedere alla pensione anticipata per anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica. Tale requisito, fino al 31.12.2026, rimane pertanto fissato in **42 anni e 10 mesi** di contributi per gli uomini e **41 anni e 10 mesi** di contributi per le donne.

Il decreto legge, tuttavia, prevede ora, anche per questa fattispecie, l'istituto delle c.d. “finestre mobili”, precisando che i soggetti che matureranno i predetti requisiti **conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla data di maturazione**.

Ciò significa che la data di cessazione del rapporto di lavoro non coinciderà con quella di maturazione dell'anzianità contributiva sopra indicata, ma sarà differita di tre mesi dalla stessa, per evitare che il dipendente rimanga per detto periodo privo sia del trattamento pensionistico che della retribuzione.

Giova peraltro ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della Legge 114/2014, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per anzianità contributiva **può** essere esercitata dall'Amministrazione al ricorrere di ragioni organizzative, secondo quanto già disciplinato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 686 del 23.12.2014 per quel che riguarda il procedimento di attivazione. Ciò significa che essa non costituisce un diritto potestativo del lavoratore, essendo, viceversa, prevista nell'interesse delle Amministrazioni.

3. Pensione anticipata c.d. opzione donna

L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.


Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Alla luce delle significative novità introdotte nella materia pensionistica dal citato decreto legge e tenuto conto del rilevante impatto delle stesse sull'organizzazione delle attività della U.O.D. 50_14_07 "*Quiescenza - Certificazioni Posizioni Assicurative - Assicurazione Sociale Vita - Previdenza*", si precisa che detto Ufficio riceverà i dipendenti, per qualsiasi chiarimento, esclusivamente nei giorni di venerdì, previa prenotazione telefonica al n. 081 796 2758.

Il Dirigente *ad interim* della U.O.D. 07
Dott. Eduardo Ascione



Il Direttore Generale *ad interim*
Dott. Ennio Parisi





Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 29-01-2019

Messaggio n. 395

OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:

- all'articolo 14, disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta "quota 100");
- all'articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;
- all'articolo 16, stabilisce che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.

2. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".

Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione "NUOVA DOMANDA" nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

- per la pensione c.d. quota 100: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 100";
- per la pensione anticipata: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Ordinaria";
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Contributivo sperimentale lavoratrici".

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. 07 "Quiescenza – Certificazioni Posizioni
Assicurative - Assicurazione Sociale Vita – Previdenza "

Per il tramite della

Direzione Generale

.....

OGGETTO: Domanda di collocamento a riposo ex Decreto Legge 28 gennaio n. 4, art. 14

I sottoscritt_ _____ med. _____

nat _ il _____ a _____ e residente a

_____ in via _____ ,

tel. _____ , dipendente della Giunta Regionale della Campania in servizio presso la

DG _____ UOD _____.

ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di Cittadinanza e di pensioni", avendo maturato i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 14 del citato decreto legge

C h i e d e

Di essere collocato a riposo dal _____ , dando, con la presente, il preavviso previsto dall'art. 14 comma 6 lettera c) del medesimo decreto. A tal fine, comunica la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro con la medesima decorrenza.

Allega alla presente la domanda di pensione di anzianità/anticipata >Requisito quota 100 inoltrata in via telematica all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi del Messaggio n. 395 del 29.01.2019.

Resta in attesa delle determinazioni e delle eventuali comunicazioni da parte degli organi in indirizzo.

Allega alla presente;

- Copia documento di riconoscimento

Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed autorizza l'amministrazione al trattamento per le finalità connesse alla presente istanza.

Firmato